

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRICONE, SARTORI, CALVI, BISSI, LOPS**
e **COLETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1988

Soppressione degli usi civici e delle trazzere demaniali

ONOREVOLI SENATORI. - Gli usi civici e le trazzere demaniali (già regie trazzere) sono rispettivamente regolati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dalle disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dalle norme regolamentari vigenti in materia di trazzere di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1878, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 232.

Si tratta, per gli usi civici, di diritti di sfruttamento su terreni attribuiti in epoca medievale a categorie di abitanti per sollevarli da particolare disagio o per concedere privilegi, motivati per lo più dalle generalizzate condizioni di indigenza allora presenti in tutta Italia; mentre per i suoli che ricadono in zona trazzerale si tratta di esigenze diverse e non

facilmente riconducibili ad una configurazione giuridica unitaria.

Eppure, a distanza di oltre un cinquantennio dall'entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, sussistono ancora i commissariati per la liquidazione degli usi civici ed il servizio tecnico per le trazzere, che utilizzano personale regionale, ma che di fatto non svolgono più quasi alcuna funzione.

In relazione a quanto brevemente prospettato ed al fine di ottemperare alle stesse finalità della legge che regola le due diverse posizioni di istituti, ciò che si propone non è di reprimere un incolpevole abuso, ma quello di individuare il limite della tutela da offrire per sanare una situazione giuridica che sembra rivestire tutti i caratteri della proprietà, ma

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che apparentemente si trova in conflitto con un analogo diritto non esercitato però da oltre cinquant'anni dalle amministrazioni interessate.

Allo scopo di far cessare questa assurda utilizzazione di pubblici dipendenti ed al fine di dare un definitivo assetto a quei tronconi di trazzere che non rispondono nei tempi moderni più ad alcuna finalità, anche perchè questi non possono che ritenersi già demanializzati di fatto, il disegno di legge prevede l'estinzione sia degli

usi civici che dei diritti di godimento promiscuo, nonchè l'estinzione di demanialità su quelle trazzere le cui finalità sono già venute a cessare per l'evolversi del tempo, estinzione che dovrà essere pronunciata dagli assessorati regionali all'agricoltura e alle foreste, con la conseguente soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici e degli uffici tecnici regionali per le trazzere e il rientro del personale a tali uffici destinato nelle amministrazioni di appartenenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli usi civici e i diritti di godimento promiscuo di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè i diritti di demanialità sui tratturi e sulle trazzere sono dichiarati estinti entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge ed ogni normativa precedente.

Art. 2.

1. Gli assessorati all'agricoltura e alle foreste delle Regioni a statuto speciale e ordinario dispongono, entro un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, i provvedimenti di dichiarazione di estinzione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Sono soppressi pertanto i commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui all'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè gli uffici speciali tecnici per le trazzere di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, modificato con i regi decreti-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito dalla legge 10 maggio 1928, n. 1026, 14 dicembre 1933, n. 1955, convertito dalla legge 4 giugno 1934, n. 1087, 9 gennaio 1936, n. 143, convertito dalla legge 2 aprile 1936, n. 741, 24 settembre 1936, n. 1878, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 232, e 31 dicembre 1936, n. 2383, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 577.

2. Il personale di servizio sia presso i commissariati per la liquidazione degli usi civici che presso gli uffici speciali tecnici per le trazzere rientra nell'amministrazione di appartenenza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.